



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/B.23127-10171(1)  
Rif.N.F1/00/MASS Div.Amm.  
del 2 ottobre 2000

Roma, 25 OTT 2000

OGGETTO: Denuncia armi – art. 38 T.U.L.P.S.-Quesito.

ALLA QUESTURA DI

ALESSANDRIA

In riferimento al quesito con cui sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla problematica relativa al luogo ove possono essere detenute le armi si rappresenta quanto segue.

Con la denuncia di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., in sintonia con le finalità dell'attività di verifica, il legislatore ha inteso far conoscere sia l'identità di chi detiene l'arma sia il luogo di detenzione (si confronti l'art. 58 Reg.), sia consentire all'Autorità di P.S. di effettuare urgenti e rapide indagini di polizia giudiziaria, come pure rendere possibile l'ordine di consegna ai sensi dell'art. 40 o il ritiro ex art. 39 T.U.L.P.S..

E, per l'appunto, il comma 3 del summenzionato art. 58 prevede l'obbligo di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell'arma da una località all'altra dello Stato, a garanzia della continuità di controllo da parte dell'Autorità.

Quanto sopra pone in risalto come in detta materia il legislatore ha posto particolare attenzione alla finalità di un continuo monitoraggio in ordine al possesso delle armi ed alla loro circolazione (**basti pensare che laddove una roulotte, costituente l'unica dimora, viene spostata, il detentore dovrà assolvere gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 34 T.U.L.P.S. e 50 Reg., configurandosi un'ipotesi di trasporto dell'arma (Cass. 21 ottobre '86).**

Per la soluzione della problematica occorre, peraltro, tener presente il concetto di **detenzione** che, in assenza di una definizione normativa, è stato elaborato dalla dottrina e giurisprudenza come il **rapporto di disponibilità di fatto tra il soggetto detentore e l'arma**. Disponibilità di fatto che può tradursi anche in una relazione mediata (es. arma custodita in luogo diverso da quello in cui il soggetto attualmente si trova) purché il detentore abbia il potere di ripristinare il rapporto diretto con l'arma, quale effetto di un proprio autonomo atto di volontà.

Sono altresì rilevanti, al riguardo, gli aspetti che attengono alla custodia delle armi. A tal proposito la giurisprudenza ha affermato come regola generale il principio secondo cui il luogo deve dare sufficienti garanzie di sicurezza per la custodia dell'arma (e a tal riprova è stata negata questa caratteristica, ad esempio, alla camera d'albergo).



# Ministero dell'Interno

- 2 -

Più puntualmente, con sent. n. 11844 del 4 dicembre 1995 la Cassazione ha precisato che ai fini della sussistenza del reato di omessa custodia di armi ai sensi dell'art. 20 comma 2 summenzionato, la custodia è inidonea allorché le cautele adottate nella stessa custodia rendono possibile il facile impossessamento dell'arma.

Si evidenzia, inoltre, che anche il porto d'arma consiste nella disponibilità dell'arma da parte del soggetto che la detiene, tuttavia tale attività è oggetto di diversa ed apposita disciplina autorizzatoria. Infatti, benché nelle condotte citate di detenzione e di porto d'arma vi sia comunque la disponibilità dell'arma, ciò che distingue tali attività è sostanzialmente il luogo in cui si realizza la disponibilità della stessa. Al riguardo, la necessità di un'apposita licenza per poter disporre di armi in luoghi diversi da quelli privati limita, implicitamente, la mera detenzione di armi ai soli luoghi privati menzionati.

Pertanto, pur essendo consentita la detenzione di armi anche in luoghi che non siano la mera residenza o domicilio del soggetto che le detiene, non può essere autorizzata la detenzione delle stesse in luoghi aperti al pubblico per i motivi succitati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMM.VA E SOCIALE  
(Linardi)

*Aut. Dr. Giuseppe Linardi*

MG/PS